

MODULO PER L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DEI FERTILIZZANTI PER I FERTILIZZANTI
CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e
dei fertilizzanti
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari - Direzione generale della programmazione,
del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi -
Ufficio IV/T
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Il sottoscritto _____, nato a _____

Prov. _____ il _____ e residente in _____

Prov. _____, Via _____, n. _____,

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in qualità di ¹

0 – Titolare

0 – Legale rappresentante

dell'impresa denominata _____

¹ Barrare la casella corrispondente alla carica o qualifica posseduta.

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

_____, ____/____/____

(Firma del richiedente)³

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

(Codice di protezione dei dati personali)

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano l'accesso agli atti e alle informazioni.

ANNOTAZIONI

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. Le norme per la gestione della fertilità dei suoli condotti con metodo agricolo biologico sono riportate nell'Allegato I, punto 2 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Art. 6, punto 1 lettera b) del Regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i fertilizzanti elencati nell'Allegato II parte A del medesimo Regolamento possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte nel citato allegato se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
3. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna (i) della Tabella 1 del presente Allegato.
4. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti - del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.
5. Detti fertilizzanti devono: a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna (iii) della Tabella 1 del presente Allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "Consentito in agricoltura biologica", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna (iii) della Tabella 1 del presente Allegato.
6. La Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti - del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei Fertilizzanti".

³ **La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).**

7. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti - del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conoscenza, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti".